L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Ridefinizione del vincolo di destinazione ad uso scolastico dell'immobile sede della scuola dell'infanzia di Andalo.

Determinazione n. 196 del 14/01/2026

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Ridefinizione del vincolo di destinazione ad uso scolastico dell'immobile sede della scuola dell'infanzia di Andalo.

N. 196 DI DATA 14 GENNAIO 2026
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Ridefinizione del vincolo di destinazione ad uso scolastico dell'immobile sede della scuola dell'infanzia di Andalo.
RIFERIMENTO : 2026-S180-00004

IL DIRIGENTE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, la quale prevede, in particolare all'articolo 107 comma 2, che sulle strutture adibite a scuole dell'infanzia equiparate di proprietà di enti diversi dai Comuni, oggetto di interventi edilizi realizzati con i contributi provinciali di cui all'articolo 106 della medesima legge, è costituito un vincolo di destinazione ad uso scolastico la cui durata, non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni, decorre dalla data di fine dei lavori ed è commisurata all'entità dei contributi concessi;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, così come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante le direttive per l'erogazione dei contributi in questione, ed in particolare l'articolo 14 dell'allegato parte integrante, il quale prevede, al comma 2, che il dirigente del Servizio competente in materia di edilizia scolastica provvederà, se necessario, alla ridefinizione della durata del vincolo sulla base dell'effettiva data di fine lavori nonché dell'entità del contributo concesso, e, al comma 4, le modalità di determinazione del vincolo di destinazione nel caso in cui vengano concessi nuovi contributi per interventi su immobili che hanno già fruito delle stesse provvidenze;
- vista la determinazione del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia n. 21 di data 3 luglio 2019, con la quale è stato concesso all'Ente proprietario della scuola dell'infanzia di Andalo, la Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia di Andalo, un contributo per i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia, per un importo di euro 755.683,52 pari al 90% della spesa ammessa di euro 839.648,35, istituendo un vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico sull'immobile oggetto dei lavori, successivamente adeguato con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 10881 di data 9 ottobre 2024;

- preso atto che i suddetti lavori sono terminati in data 29 gennaio 2025, come risulta dalla domanda di liquidazione del saldo del contributo con perizia asseverata prot. n. 222729 di data 17
marzo 2025, pertanto il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico decorrente dalla data di fine lavori scadrà il 29 gennaio 2050;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 10047 di data 11 settembre 2025 con la quale è stato concesso un contributo per supero di spesa di euro 201.152,50, pari al 90% della spesa ammessa di euro 223.502,78, all'Ente gestore della scuola dell'infanzia di Andalo (CUP C48H25000820001), per le opere in rapporto di complementarietà
tecnica rispetto ai lavori di riqualificazione e ampliamento dell'edificio sede della scuola dell'infanzia, ed è stata tra l'altro disposta l'istituzione di un nuovo vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico sull'immobile oggetto dei lavori, contraddistinto dalla p.ed. 285/1,
P.M. 1, P.T. 1686 II, C.C. Andalo, di proprietà della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia di Andalo;
- preso atto che anche i lavori del supero di spesa sono terminati in data 29 gennaio 2025, come risulta dalla domanda di liquidazione del saldo del contributo con perizia asseverata prot. n.
1017262 di data 30 dicembre 2025, pertanto la scadenza del vincolo in questione sarebbe la medesima di quello già in essere;

- considerato quindi necessario modificare il punto 8) del dispositivo della determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 10047 di data 11 settembre 2025 in quanto, come previsto al comma 4, lettera a), dell'articolo 14 dell'allegato alla delibera dei criteri,
non andava istituito un nuovo vincolo venticinquennale, bensì andava confermato il vincolo venticinquennale già esistente;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la deliberazione n. 129 di data 7 febbraio 2025, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025-2027, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43, Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria dei questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n. 4/2;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234,
D E T E R M I N A
1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 8) del dispositivo della determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 10047 di data 11
settembre 2025, confermando invece il vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico posto sull'immobile oggetto dei lavori, individuato sulla p.ed. 285/1, P.M. 1, P.T.
1686 II, C.C. Andalo, già istituito con determinazione del Dirigente dell'Unità di missione semplice Scuola e servizi infanzia n. 21 di data 3 luglio 2019 e successivamente adeguato con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 10881 di data 9
ottobre 2024;
2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;
3. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;

4. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione ai destinatari tramite lettera;
5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
RIFERIMENTO : 2026-S180-00004

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi RIFERIMENTO : 2026-S180-00004